

## **Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 601 del 11/01/2013**

### **La convivenza omosessuale di un genitore non costituisce ambiente familiare idoneo alla sana crescita del figlio.**

La sentenza in esame ha avuto ampia eco mediatica.

La Corte ha ribadito il principio secondo il quale la capacità genitoriale di crescere, educare e istruire un figlio non deriva dalle inclinazioni sessuali dei genitori, confermando l'interesse del minore come interesse primario.

La Corte d'Appello di Brescia aveva rigettato l'appello del padre musulmano, avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva disposto l'affido esclusivo in favore della madre, a seguito del comportamento violento del padre tenuto nei confronti della stessa e della sua convivente, al quale il minore aveva assistito, incaricando i Servizi Sociali territorialmente competenti di regolare gli incontri che momentaneamente dovevano essere protetti, con facoltà di ampliamento in caso di evoluzione positiva della situazione.

A questo seguì il rifiuto del padre di vedere il figlio in ambiente protetto, non riscontrando la necessità di un recupero della genitorialità, considerandolo limitativo dei suoi diritti di padre.

Nessun elemento è poi emerso a conferma del nesso tra le possibili ripercussioni negative per la crescita del bambino e l'ambiente familiare in cui lo stesso viveva con la madre. La dannosità dedotta dal padre è rimasta generica e in alcun modo argomentata.

Gli stessi Servizi Sociali locali avevano in precedenza evidenziato la familiarità tra il figlio e la compagna della madre e il buon rapporto che li legava, ritenendo l'affido esclusivo alla madre la misura, nell'interesse del minore, idonea al caso concreto anche in virtù del comportamento violento del padre.

Il padre aveva poi in seguito fatto ricorso alla Corte di Cassazione censurando la pronuncia della Corte d'appello e rilevando nuovamente, senza motivarla, una generica pregiudizialità per l'equilibrato sviluppo del bambino, data dal fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.

Ulteriormente, il ricorrente ha sostenuto che l'affido del minore alla madre omosessuale sarebbe di pregiudizio al diritto fondamentale di entrambi i genitori di provvedere all'educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e culturali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza qui in commento (la n. 601 del 11/01/13)

ha rilevato due opposte ragioni:

- considerare dannoso per l'equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia omosessuale, equivarrebbe a sancire un pregiudizio discriminatorio;
- il diritto di entrambi i genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni educative e religiose, che in questo caso contrastano con quelle dell'altro genitore.

Pertanto, la Suprema Corte, nel caso concreto, ha confermato il principio secondo cui non può essere considerato pregiudizievole il contesto familiare della madre, giudicato dal ricorrente inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, per il solo fatto di essere composto da due donne, senza che venissero specificate le ripercussioni negative che potrebbero incidere sul bambino.

A tale riguardo, la Cassazione rileva che nel caso in specie, la Corte di Appello aveva correttamente valutato in negativo il comportamento del padre, il quale aveva perpetrato violenze fisiche nei confronti della convivente della madre del bambino, in presenza di quest'ultimo e che questo fosse in effetti l'atteggiamento più dannoso per la crescita del minore; egli aveva giustificato il suo comportamento quale mancata accettazione del contesto familiare in cui suo figlio cresceva; per la Corte questo motivo non poteva essere considerato circostanza attenuante la gravità della sua condotta.

La pronuncia della Cassazione è dunque importante perché sancisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, ma anche perché fornisce alcune considerazioni sul limite, sotto il profilo giudiziale, che possono trovare i principi culturali e religiosi a favore del superiore interesse del minore.

Resta aperta e tutt'affatto acquisita la questione sul se e come l'omosessualità di un genitore possa influire negativamente sulla serena crescita di un bambino, anche se questa pronuncia ha segnato un passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali.

Sara Merlin